

N. 2695

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORTELLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997

Legge quadro in materia di cave e torbiere

INDICE

| | |
|------------------------|---------------|
| Relazione | <i>Pag.</i> 3 |
| Disegno di legge | » 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Da oltre vent'anni si è cercato in sede parlamentare di fornire una legge quadro in materia di cave e torbiere.

Materia finora lasciata, a livello statale, alla disciplina del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la cosiddetta «legge mineraria» che dedica al settore il solo articolo 45, e successive modificazioni.

A fronte di così scarsi riferimenti normativi, le regioni hanno solo parzialmenteopperito all'esigenza di una disciplina organica in materia estrattiva, pur avendo avuto il merito di introdurre l'urgente profilo del recupero ambientale.

Le leggi regionali, tuttavia, a causa della loro posizione gerarchicamente subordinata, non sono riuscite a risolvere i grandi temi di competenza statale (quali i rapporti con l'urbanistica, con i vincoli ambientali, eccetera).

La loro operatività, inoltre, è stata fortemente limitata dalla difficoltà di armonizzazione con le altre leggi regionali (quali quelle sulle bellezze naturali, sui parchi, eccetera) che ha creato uno stato di conflitto di discipline nonchè una disparità di trattamento tra regione e regione tale da produrre conseguenze dannose sia per il territorio sia per l'impresa estrattiva.

Per questa ragione si impone una legge quadro che si ponga prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) regolare i rapporti tra attività estrattiva ed urbanistica con particolare riferimento ai piani regolatori;

b) regolare i rapporti tra attività estrattiva e tutela delle bellezze naturali con particolare riferimento ai piani paesistici;

c) semplificare la procedura amministrativa di rilascio dell'autorizzazione.

La legge dovrebbe essere improntata, inoltre, all'esigenza di rispettare l'unità di disciplina delle diverse pianificazioni regionali nonchè l'uniformità di fondo delle varie normative.

L'articolo 1 del presente disegno di legge ha inteso collocare la finalità precipua dell'intervento legislativo in oggetto nella salvaguardia e nella valorizzazione dei giacimenti di cava (risorse naturali, non sostituibili artificialmente, situate nel territorio con localizzazione obbligata) in armonia con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente. L'intrecciarsi di questi due aspetti costituisce il motivo conduttore della presente proposta.

All'articolo 2, sempre per agevolare il raggiungimento della sua duplice finalità, si è ritenuto opportuno istituire il catasto nazionale e regionale della cave e torbiere, a valere anche quale presupposto e punto di partenza per la pianificazione estrattiva.

Ed è proprio nella pianificazione estrattiva (articolo 3) che si ritiene ormai universalmente di poter rintracciare lo strumento idoneo per armonizzare la finalità produttiva con quella di tutela del bene ambientale.

Si prevede, pertanto, che il piano sia redatto dalla regione, sentiti i comuni e gli altri enti territoriali interessati, in quanto unico ente dotato di un'organizzazione di uomini e mezzi tale da consentire la piena conoscenza del territorio e tale da imprimere ad esso le necessarie destinazioni di uso.

La pianificazione estrattiva, per essere completa e pregnante, deve essere in grado di integrare la pianificazione urbanistica nonchè quella paesistica, pur nel rispetto delle garanzie procedurali e dei criteri di valutazione particolari e specifici per la tutela dei beni ambientali.

Come sopra sottolineato, si rende necessario pervenire ad una autorizzazione mediante atto unico.

La selva di procedimenti e provvedimenti amministrativi vigenti, infatti, ha prodotto una situazione (a tutti ben nota) di disagio amministrativo, che provoca un duplice danno al territorio ed al settore di impresa.

All'articolo 4 si è, quindi, previsto che:

a) l'autorizzazione sia concessa mediante atto unico regionale, reso possibile dal fatto che alla regione fanno capo sia la potestà trasferita relativa alle zone vincolate sotto il profilo idrogeologico, sia quella delegata con riferimento alla tutela delle bellezze naturali;

b) le competenze residue statali facciano capo al Ministero dell'ambiente;

c) l'autorizzazione riguardi anche l'eventuale insediamento di opere ed impianti fissi, nonchè ogni altra infrastruttura posta al servizio della coltivazione o della lavorazione del minerale estratto, e ciò al fine di dare all'autorizzazione un carattere completo ed esaustivo.

L'articolo 5 è dedicato al regime di concessione.

Esso ricalca il collaudato schema previsto dall'articolo 45 della citata «legge mineraria», coordinato con il sistema autorizzativo dedicato alle cave e torbiere in proprietà.

L'articolo 6 è dedicato al permesso di ricerca, strumento di particolare significato per la scoperta e la valorizzazione del nostro patrimonio minerario.

Esso, infatti, offrendo alle regioni una fonte ulteriore di conoscenza utile per la revisione dei piani estrattivi, fornisce alla collettività un notevole vantaggio a spese degli operatori privati.

L'articolo 7 prevede l'istituzione della commissione regionale tecnico-consultiva per le attività estrattive, che in questi ultimi anni si è dimostrata collaudato strumento per l'operato delle amministrazioni regionali.

Seguendo le indicazioni di alcune leggi regionali già esistenti, l'articolo 8 prevede che siano posti a carico degli operatori dei contributi di estrazione.

In considerazione della delicatezza di tale contribuzione, si è previsto l'intervento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e, successivamente, anche l'intervento della regione nonchè la possibilità di ottenere agevolazioni od esoneri.

L'articolo 9 è dedicato ad un primo profilo di regime transitorio relativo all'ipotesi in cui le regioni non provvedano tempestivamente all'adozione del piano regionale dell'attività estrattiva.

In considerazione del segnalato carattere essenziale di tale strumento pianificatorio, in caso di inerzia a livello regionale, si attivano i poteri sostitutivi dello Stato attraverso l'intervento congiunto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'estinzione dell'autorizzazione e della concessione sono disciplinate dall'articolo 10, che ripropone le ben collaudate ipotesi e procedure della «legge mineraria».

Il potere di vigilanza della regione è regolato dall'articolo 11.

Tale articolo stabilisce che è la regione stessa a vigilare sull'attuazione delle disposizioni di legge in materia di cave e sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione.

Per far ciò essa si avvale, anche per quanto concerne la sicurezza della lavorazione e della salute pubblica, del Corpo nazionale delle miniere, al quale sono attribuite anche le funzioni di controllo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

In considerazione dei gravi danni ambientali che possono derivare da un'attività estrattiva esercitata in assenza di autorizzazione o concessione, si è espressamente prevista con l'articolo 12 la sospensione dell'attività estrattiva illegittimamente svolta.

L'articolo 13 prevede le sanzioni amministrative per le ipotesi in cui l'attività

estrattiva sia effettuata in assenza di autorizzazione o concessione o permesso di ricerca, mentre l'articolo 14 identifica le sanzioni amministrative applicabili nella diversa ipotesi in cui l'attività estrattiva sia effettuata in difformità dalle disposizioni previste dall'autorizzazione, dalla concessione o dal permesso di ricerca.

Particolare attenzione è poi stata dedicata al regime transitorio (articolo 15) che è uno degli aspetti più delicati della legge in materia, tanto più se si considera che le coltivazioni di cava in corso costituiscono la totalità del fenomeno estrattivo attuale e di medio periodo.

Essendo poche le aperture di nuove cave, la norma in parola prevede uno strumento idoneo al fine di conseguire un adeguamento delle normative alla legge quadro che non crei effetti traumatici ad un comparto così imponente e di interesse a valenza nazionale.

L'articolo 16 prevede una serie di interventi di studio, di indagine e di aggiornamento relativamente alla salubrità dei luoghi ed alla sicurezza del lavoro, essenziali per garantire nel tempo la tutela di tali va-

lori che hanno un'importanza assoluta e prioritaria.

L'articolo 17, dedicato al tema rilevante e, pur tuttavia, trascurato delle cave abbandonate, prevede interventi di risistemazione e recupero dei siti di cava, quali strumenti idonei ad evitare il riprodursi della grave situazione esistente.

L'articolo 18 prevede le sanzioni penali per le ipotesi più gravi, laddove la coltivazione e la ricerca vengano ad intaccare un territorio non compromesso.

Da ultimo si sottolinea quanto sia urgente questo intervento a livello statale e quanto sia forte l'attesa, tanto da essersene fatta portavoce la stessa Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 7 del 14 gennaio 1982) laddove evidenzia che «sarebbe stato auspicabile, ai fini di certezza del diritto e di disciplina più omogenea nelle Regioni a statuto ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo adottato una legge contenente i principi fondamentali della materia».

Su queste premesse si auspica che abbia agevole prosecuzione l'iter legislativo del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare e valorizzare le risorse di tali sostanze minerali rivolte al soddisfacimento di un essenziale interesse pubblico e di assicurare le esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale.

3. Ai sensi della presente legge costituiscono attività di cava le attività consistenti, in via prevalente, nell'estrazione e commercializzazione dei materiali di seconda categoria di cui all'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, che comportino modificazioni dell'assetto del territorio.

4. Non costituiscono attività di cava le escavazioni dei materiali lapidei nei corsi d'acqua disciplinate dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni. Qualora l'ente gestore del demanio idraulico sia statale, esso deve comunicare alle regioni il quantitativo di materiale annualmente ricavato dai lavori di regimazione degli alvei al fine di fornire i dati necessari alle regioni stesse per la programmazione e pianificazione regionali dell'attività estrattiva.

5. Lo Stato provvede annualmente a segnalare alle regioni il previsto quantitativo

di minerali estratti di prima categoria, di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aventi funzione succedanea a quella dei minerali di seconda categoria di cui al comma 3.

6. La presente legge si applica anche agli agri marmiferi di Massa e Carrara, alle cave di pomice di Lipari ed alla cava prevista dal regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 514, ove compatibile con le vigenti discipline speciali delle predette cave.

7. Restano fermi i divieti e le limitazioni posti all'esercizio delle attività estrattive dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

8. L'apertura e l'esercizio di cave nell'ambito territoriale delle aree protette stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono disciplinati dal relativo regolamento dell'area protetta e dal piano regionale delle attività estrattive per quanto concerne le modalità di estrazione e di recupero delle cave all'interno del parco.

Art. 2.

(Istituzione del catasto nazionale e dei catasti regionali delle cave e torbiere)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali ed ambientali, determina, anche sulla base delle iniziative già intraprese dalle regioni, i criteri ed i parametri di rilevamento per la formazione dei catasti nazionali e regionali delle cave e torbiere.

2. La legge regionale, in armonia con le direttive statali di cui al comma 1, disciplina l'istituzione ed il funzionamento del catasto delle cave e torbiere esistenti nel territorio regionale. Il catasto, strumento conoscitivo di base per la programmazione ed il controllo delle attività estrattive, deve essere attivato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

3. Il catasto regionale ha lo scopo di accertare:

a) la localizzazione di tutte le cave attive ed inattive e di quelle dismesse, abbandonate senza recupero ambientale, esistenti nel territorio e le relative estensioni;

b) i titolari di autorizzazioni o concessioni all'estrazione o di permessi di ricerca;

c) i proprietari dei suoli od i loro aventi causa;

d) il materiale estratto;

e) la durata di validità delle autorizzazioni e l'entità dei quantitativi di materiale autorizzati;

f) i dati statistici di produzione semestrale di ciascun impianto e le eventuali riserve rispetto alle quantità autorizzate;

g) ogni altro dato di base per la programmazione, utile per facilitare all'amministrazione, pubblica ed ai privati la conoscenza ed il controllo del settore.

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi semestralmente dalle regioni al catasto nazionale delle cave e torbiere, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente, con le modalità indicate nel provvedimento ministeriale di cui al comma 1.

5. Gli imprenditori che non comunicano i dati statistici di cui al comma 3 alla regione competente sono sottoposti a sanzioni amministrative stabilite dalla regione medesima.

6. La relazione biennale sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, informa, altresì, sullo stato di attuazione della presente legge e sull'andamento del settore a livello nazionale.

Art. 3.

(Pianificazione regionale delle attività)

1. L'attività di cava è soggetta alla pianificazione regionale delle attività estrattive volta a salvaguardare le risorse delle so-

stanze minerali di seconda categoria, come definite all'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ed a valorizzare tale attività di interesse pubblico nazionale, nonchè a dettare la specifica normativa d'uso dei siti estrattivi per la tutela del territorio, della sicurezza dei luoghi e delle bellezze naturali, nonchè la destinazione finale del sito di cava.

2. Il piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è redatto, sentiti le province, i comuni e gli altri enti locali interessati, mediante accordi di programma e, nelle zone soggette a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, seguendo le procedure previste dalle citate leggi.

3. Le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente e di diritto le eventuali difformi previsioni contenute nel piano regolatore generale comunale anche per quanto concerne la possibilità di insediare gli edifici, le opere e gli impianti fissi nonchè ogni altra infrastruttura a servizio delle coltivazioni di cava e per la lavorazione del materiale estratto.

4. Ogni regione è tenuta a depositare il relativo PRAE, per novanta giorni, negli uffici dei comuni coinvolti nel piano medesimo. Entro tale termine i cittadini dei comuni interessati possono presentare opposizione motivate. Scaduto tale termine la regione provvede alle eventuali modifiche del PRAE, sentiti i comuni interessati dalle eventuali opposizioni.

5. Il PRAE, qualora riguardi le zone soggette a vincolo di cui al comma 2, ha valore ed efficacia di piano paesistico-urbanistico.

6. Qualora le regioni provvedano alla pianificazione paesistico-urbanistica prima della formazione del relativo PRAE, dovranno tenere conto e salvaguardare le risorse dei minerali di cava, favorendo l'armonizzazione dell'interesse pubblico in-

sito nelle risorse minerarie con quello di tutela delle bellezze naturali.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, preliminarmente all'approvazione del PRAE, la regione trasmette la relativa proposta, unitamente agli studi ambientali necessari alla sua predisposizione, al Ministero dell'ambiente, ai fini di una verifica di compatibilità ambientale. Il Ministero dell'ambiente può pronunciarsi in merito nel termine di novanta giorni dalla trasmissione. Al fine di disporre di criteri omogenei per la redazione di tali studi ambientali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente fissa le linee-guida per la loro predisposizione.

8. I piani di bacino sia nazionali sia regionali previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, devono dettare, altresì, le prescrizioni atte a consentire la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse estrattive del Paese.

9. Le regioni provvedono alla formazione dei PRAE entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 9.

Art. 4.

(Autorizzazione regionale alla coltivazione)

1. La coltivazione delle cave e torbiere è assoggettata ad autorizzazione regionale, rilasciata, mediante atto unico regionale, a chi abbia il titolo di disponibilità del giacimento secondo la disciplina di diritto comune.

2. All'atto della richiesta di autorizzazione il richiedente è tenuto a presentare il progetto di coltivazione unitamente a quello di sistemazione e recupero ambientale delle aree interessate dalla coltivazione. Le modalità progettuali sono determinate da apposite leggi regionali.

3. L'autorizzazione regionale, previa acquisizione del parere della commissione re-

gionale tecnico-consultiva per le attività estrattive di cui all'articolo 7, nonchè del parere dei comuni interessati, comprende e sostituisce ogni parere ed autorizzazione richiesti per l'esercizio della coltivazione in relazione alle zone vincolate, anche per quanto concerne il vincolo idrogeologico e la tutela delle bellezze naturali, con la sola esclusione dei vincoli di competenza statale.

4. Nei casi nei quali l'area d'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente, tramite il comando del Corpo forestale dello Stato territorialmente competente, il provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo od il permesso di ricerca di cui all'articolo 6, e la documentazione progettuale inerente l'attività estrattiva autorizzata. Per le istruttorie inerenti la suddetta competenza, il Ministero dell'ambiente si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

5. Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico ed a tutela delle bellezze naturali le regioni provvedono sulla domanda di autorizzazione con una unica istruttoria ed il provvedimento autorizzativo della giunta regionale deve contenere tutte le prescrizioni a tutela degli interessi pubblici protetti da tali vincoli.

6. L'autorizzazione, per l'intero periodo di validità e degli eventuali rinnovi, produce la sospensione di ogni altro vincolo urbanistico, paesaggistico e territoriale di destinazione di uso nelle aree interessate dalle attività di cava e comporta la decadenza di ogni eventuale contratto agrario. In tale ultimo caso si applica l'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con gli indennizzi e le procedure previsti dalla medesima legge.

7. L'autorizzazione ha durata iniziale di dieci anni. Essa può avere una durata infe-

riore qualora le dimensioni del giacimento consentano la coltivazione ad esaurimento in un periodo inferiore.

8. L'autorizzazione è soggetta a rinnovi di durata, per ogni singolo rinnovo, corrispondente a quanto stabilito ai sensi del comma 7 e sino esaurimento del giacimento.

9. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione non sia stata completata la coltivazione del giacimento è concessa una proroga per portare a termine la coltivazione, nei limiti previsti dall'autorizzazione stessa. In pendenza dei termini per il rilascio di tale proroga la coltivazione della cava può legittimamente essere proseguita.

10. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi senza il preventivo nulla osta della regione competente.

11. Le opere di recupero ambientale devono essere garantite da parte del soggetto autorizzato con apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità stabilite dalle regioni. L'autorizzazione è valida dal giorno del rilascio della citata garanzia ed il mancato tempestivo rilascio è causa di decadenza della autorizzazione medesima.

12. L'autorizzazione deve avere riguardo anche all'eventuale insediamento degli edifici, delle opere e degli impianti fissi, nonché di ogni altra infrastruttura a servizio della coltivazione o della lavorazione del minerale estratto.

13. Il sindaco è tenuto al rilascio della concessione edilizia, unicamente per gli impianti e le opere fisse, al solo fine di determinare gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, qualora dovuti, a carico del richiedente.

Art. 5.

(Regime di concessione)

1. La regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 7, dispone l'inclusione delle cave e torbiere nel patri-

monio indisponibile della regione e, correlativamente, provvede a darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, qualora il titolare del diritto sul giacimento:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine stabilito dalle regioni;

b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine stabilito dalle regioni o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni dettate dalla regione per il rilascio dell'autorizzazione;

c) sia decaduto dall'autorizzazione.

2. Il richiedente la concessione deve presentare la relativa domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dalla regione per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, documentando l'esigenza di disporre del giacimento richiesto.

3. Il provvedimento di concessione ha lo stesso valore ed efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 6, e 11.

4. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere prorogata, previa osservanza delle norme previste per il rilascio di cui al presente articolo, sino all'esaurimento del giacimento, semprechè il titolare della concessione abbia provveduto alla sistemazione delle aree già coltivate.

5. Il trasferimento della concessione è subordinato alla preventiva autorizzazione regionale, sotto pena di nullità. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nella concessione previa nomina di un rappresentante unico per i rapporti giuridici con la regione competente. Tale nomina deve essere effettuata entro tre mesi dall'apertura della successione, e con la maggioranza indicata all'articolo 1105 del codice civile.

6. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla regione un canone annuo per ogni

ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione, pari a:

a) lire 15 milioni per le rocce da taglio;

b) lire 5 milioni per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

7. I canoni di cui al comma 6 sono soggetti a revisione da parte delle regioni ogni tre anni.

8. Il versamento dei canoni di cui al comma 6 deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6.

(Permesso di ricerca)

1. L'attività di ricerca dei minerali di cava e torbiere può essere effettuata anche in zone non comprese nel PRAE.

2. Il permesso di ricerca è rilasciato dalle regioni ai soggetti che ne facciano domanda ed abbiano, a giudizio delle regioni stesse, le necessarie capacità tecniche e disponibilità economiche, qualora il proprietario del fondo non intenda procedere, per proprio conto, alla ricerca.

3. L'autorizzazione regionale alla ricerca ha il valore e l'efficienza del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5.

4. Il permesso di ricerca è rilasciato previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 7.

5. La durata del permesso di ricerca non deve superare i tre anni.

6. Il permesso di ricerca non può essere trasferito senza previa autorizzazione da parte della regione competente.

7. Il ricercatore deve corrispondere alla regione interessata un diritto proporzionale

annuo pari a lire 100.000 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso; tale diritto proporzionale è soggetto a rivalutazione da parte delle regioni ogni tre anni.

8. Le regioni pronunciano la decadenza del permesso di ricerca nei seguenti casi:

a) quando il ricercatore non abbia dato inizio ai lavori entro sei mesi dal rilascio del permesso;

b) quando i lavori siano stati sospesi per oltre dodici mesi;

c) quando non siano state osservate le prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione;

d) quando il ricercatore non abbia pagato il diritto proporzionale di cui al comma 7;

e) quando il ricercatore compia lavori di coltivazione del giacimento.

9. I possessori dei fondi compresi nel perimetro territoriale al quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi all'effettuazione dei relativi lavori.

10. È fatto obbligo ai ricercatori di risarcire i danni provocati dai lavori di ricerca e provvedere al recupero dell'area territoriale nei casi in cui non si dia corso ad una successiva attività di coltivazione del giacimento.

11. Il proprietario del terreno oggetto delle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

12. In caso di disaccordo tra le parti, le regioni stabiliscono d'ufficio l'ammontare provvisorio del deposito dovuto ai sensi del comma 1, effettuato il quale il ricercatore può dare avvio ai lavori.

13. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è decisa dalla competente autorità giudiziaria.

14. È vietato al ricercatore eseguire lavori di coltivazione sul territorio oggetto del permesso di ricerca.

15. Le regioni possono disporre a carico del ricercatore il rilascio di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa a

garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel permesso stesso.

16. Qualora, a seguito dell'attività di ricerca, si proceda alla concessione del giacimento per la coltivazione ai sensi dell'articolo 5, il ricercatore interessato ha titolo preferenziale nell'ottenimento della concessione medesima.

17. Il trasferimento del permesso di ricerca è subordinato ad autorizzazione da parte della regione interessata.

Art. 7.

(Commissione tecnico-consultiva per le attività estrattive)

1. È istituita presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano una commissione tecnico-consultiva per le attività estrattive a carattere interdisciplinare, costituita dai rappresentanti regionali esperti nei diversi settori, da un rappresentante per ogni provincia, dai rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti in materia geologica, mineraria ed agro-forestale, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

2. La commissione di cui al comma 1 è organo consultivo delle regioni e delle province autonome, ed il suo parere è obbligato per tutte le deliberazioni regionali concernenti le attività estrattive.

Art. 8.

(Contributi di estrazione)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, ogni triennio, l'importo minimo e massimo dei contributi, rapportati al valore del materiale estratto, che il soggetto deve versare annualmente al comune nel cui ambito si svolge l'attività di cava ovvero deve riparti-

re in quote uguali fra il comune e l'ente gestore del parco qualora l'attività di cava si svolga in una zona vincolata a parco.

2. Le regioni determinano, ogni biennio, l'ammontare dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dei contributi previsti al medesimo comma, nonché le modalità ed i tempi del pagamento.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere ridotti per i minerali di cava utilizzati dalle imprese di estrazione per i propri fabbisogni industriali, ad esclusione dei materiali inerti.

4. La contribuzione di cui al presente articolo è onnicomprensiva rispetto ad ogni altro onere a carico dell'attività estrattiva; pertanto ogni eventuale nuovo onere comporta l'automatica riduzione dei contributi in oggetto.

5. Le cave di pietre ornamentali possono essere escluse dalla contribuzione di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Poteri sostitutivi dello Stato)

1. Qualora le regioni non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione del PRAE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita la medesima ad adempiere a tale obbligo entro il termine di cui all'articolo 3, comma 9. Ove le regioni non provvedano entro il predetto termine alla redazione del PRAE provvede il Ministro dell'ambiente, su parere della commissione per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), sentiti gli organi regionali competenti, per i vincoli insistenti in materia nel territorio, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Nel caso previsto al comma 1 del presente articolo, il PRAE è adottato dal Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.

3. I PRAE e gli altri provvedimenti regionali concernenti i permessi di ricerca, le

autorizzazioni alla coltivazione, nonchè le concessioni di coltivazione di cave e torbiere nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 82, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

4. Qualsiasi atto regionale, volto ad imporre divieti di coltivazione di cave e torbiere deve essere assunto previo accordo tra regione e Ministri competenti ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

(Estinzione dell'autorizzazione o della concessione)

1. L'autorizzazione e la concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, si estinguono:

- a) per decadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza, previa diffida delle regioni, qualora il titolare del provvedimento non osservi le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione o non ottemperi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 10.

2. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla giunta regionale competente, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 7, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 11.

(Vigilanza e polizia mineraria)

1. Le regioni sono preposte alla vigilanza sulla attuazione delle disposizioni di legge in materia di cave per un più adeguato utilizzo delle risorse estrattive nonchè per il

rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione.

2. Per l'adempimento della funzione di cui al comma 1, le regioni si avvalgono del Corpo nazionale delle miniere, che provvede a tale compito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'allegato B, capitolo IV, numeri 1 e 6, e capitolo V, numeri 2 e 5, del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 12.

(Sospensione dell'attività estrattiva)

1. Qualora sia constatato che l'attività estrattiva viene esercitata in assenza dell'apposita autorizzazione o concessione, rilasciate ai sensi rispettivamente degli articoli 4 e 5, il presidente della giunta regionale competente ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva.

2. La sospensione dell'attività estrattiva è, altresì, ordinata, con le modalità di cui al comma 1, qualora sia constatata l'inosservanza delle modalità esecutive stabilite nel provvedimento di autorizzazione o di concessione.

Art. 13.

(Attività estrattiva effettuata in assenza di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca)

1. Le regioni, accertato che l'attività estrattiva si è svolta in assenza della prescritta autorizzazione o concessione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, ingiungono al responsabile dell'abuso l'obbligo di ripristinare l'originario stato ambientale del

territorio entro un termine congruo ed irrogano una sanzione pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto.

2. Se il responsabile degli abusi non provvede alla risistemazione del territorio nel termine stabilito ai sensi del comma 1, vi provvedono direttamente le regioni, addebitando le spese al responsabile stesso.

3. Le regioni, accertata la sussistenza di attività di ricerca in assenza del relativo permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 6, ingiungono al responsabile l'obbligo di ripristinare l'originario stato ambientale del territorio ed irrogano una sanzione pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

Art. 14.

(Attività estrattiva effettuata in difformità dall'autorizzazione, dalla concessione o dal permesso di ricerca)

1. Le regioni, accertato che l'attività estrattiva si è svolta in difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca, rilasciati rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ingiungono al responsabile l'obbligo di risistemazione dello stato ambientale del territorio, in conformità alle citate prescrizioni amministrative, concedendo, all'uopo, un congruo termine.

2. Qualora il responsabile non provveda a quanto disposto dall'ingiunzione ai sensi del comma 1, la regione interessata provvede alla risistemazione dello stato ambientale del territorio a proprie spese, avvalendosi, per lo stesso importo, delle garanzie presentate dal responsabile ed irrogando, inoltre, a carico del medesimo, una sanzione pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto.

3. Qualora i lavori di ricerca effettuati in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel relativo permesso non abbiano comportato estrazione di minerali, la violazione è punita con la sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 15.

(Regime transitorio)

1. Le regioni non dotate di propria normativa in materia di cave devono emanare apposite leggi in conformità ai principi desumibili dalla presente legge entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Le regioni già dotate di propria normativa in materia di cave devono adeguare tali norme ai principi di cui alla presente legge entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

3. Le attività di cava, oggetto di autorizzazione o concessione rilasciata prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire ed essere prorogate sino ai provvedimenti assunti dalle regioni in attuazione delle relative leggi regionali emanate ai sensi del presente articolo.

4. Le regioni, in sede di redazione dei PRAE ai sensi dell'articolo 3, devono, tramite apposita disciplina transitoria, garantire la salvaguardia delle attività di cava in corso e l'apertura di nuove cave.

5. Le regioni, in attesa di ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono comunque al rilascio di autorizzazioni o concessioni per nuove cave ai sensi rispettivamente degli articoli 4 e 5.

Art. 16.

(Disposizioni varie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge sono promossi studi ed indagini atti a verificare l'esistenza e promuovere la valorizzazione dei prodotti di cava.

2. Ai sensi di cui al comma 1, le regioni predispongono piani di intervento finalizzati alla ricerca giacimentologica e tecnologica, ed al controllo dell'ambiente di lavoro e di quello circostante, dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza, adeguando la propria normativa alle vigenti disposizioni

comunitarie in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Le regioni provvedono, altresì, al potenziamento ed al progresso tecnologico delle infrastrutture relative alle attività estrattive, alla formazione professionale ed allo sviluppo delle attività imprenditoriali, privilegiando le forme associate e le società miste pubblico-private.

Art. 17.

(Cave abbandonate)

1. Le regioni provvedono ad individuare i siti di cava dismessi, a valutare la loro possibile riutilizzazione o recupero ambientale ed a stabilire gli interventi finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei soggetti interessati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni provvedono, anche su istanza del proprietario del sito, ad elaborare un progetto di risistemazione o di riutilizzo del sito stesso.

3. Qualora il proprietario non intraprenda i lavori stabiliti nel progetto di cui al comma 2, entro il termine di sei mesi dall'ingiunzione disposta dalle regioni, le regioni stesse possono ordinare l'esproprio del sito stesso e l'area di sedime della cava abbandonata è acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio regionale.

4. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'acquisizione nel patrimonio regionale e per la relativa trascrizione nei registri immobiliari ai sensi del medesimo comma.

Art. 18.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque svolga attività di ricerca in assenza del relativo permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 6, è punito con l'ammenda sino a lire 5 milioni o con l'arresto

sino a tre mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.

2. Chiunque coltivi un giacimento di cava in assenza della prescritta autorizzazione o concessione rilasciata rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 5, qualora tale coltivazione non sia effettuata in connessione con un'altra attività estrattiva regolarmente autorizzata o data in concessione, è punito con l'ammenda sino a lire 10 milioni o con l'arresto sino a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2.

